

Se le piante si traggono dal semenzaio che trovansi nel fondo, non è dovuta al mezzaiuolo alcuna indennità.

**1659.** Lo spurgo dei fossi, tanto interni quanto adiacenti alle strade pubbliche, come pure i lavori che sogliono ordinarsi dai comuni per la conservazione delle strade, sono a carico del colono.

Egli ha pure l'obbligo di fare le carreggiature ordinarie sia per le riparazioni del fondo e della casa colonica, sia pel trasporto de' generi alla casa del locatore.

**1660.** Il colono non può raccogliere, nè battere i grani, nè fare la vendemmia senza avvertirne il locatore.

**1661.** Tutti i frutti, tanto naturali quanto industriali del fondo, si dividono per metà tra il locatore ed il mezzaiuolo.

È a carico del mezzaiuolo il taglio de' boschi cedui per la quantità necessaria pei pali delle viti e per altri usi del fondo. Il soprappiù appartiene al locatore, restando a suo carico le spese. I tronchi degli alberi morti o atterrati sono riservati al locatore.

Le opere necessarie per le potature e pel taglio de' rami degli alberi morti od atterrati sono a carico del mezzaiuolo. Egli non può disporre di questi oggetti che per la quantità necessaria al servizio del fondo ed al suo proprio uso. Il soprappiù spetta al locatore.

**1662.** Il libro del locatore, se contiene le partite

di credito e di debito con indicazione di tempo e di causa, e se le partite medesime sono state di mano in mano annotate in altro libretto da conservarsi presso il colono, fa piena prova tanto a favore del locatore quanto contro di lui, ove il colono non abbia reclamato prima della scadenza di quattro mesi dalla data dell'ultima partita.

Fa la stessa prova il libretto che il colono conserva presso di sè, purchè sia scritto dal locatore nella maniera sopraccennata.

Non presentandosi dal locatore o dal colono il proprio libretto, perchè andò smarrito o non se ne ebbe cura, si sta a quello che viene presentato.

**1663.** Il libretto tenuto dal locatore e dal colono nella forma indicata nell'articolo precedente fa prova eziandio dei patti, che possono essersi fra loro convenuti in aggiunta o a modificazione delle regole stabilite in questo capo.

**1664.** La colonia senza determinazione di tempo si reputa fatta per un solo anno. L'anno comincia e termina coll'undici di novembre.

Passato il mese di marzo senza che siasi data o presa licenza, s'intende la colonia rinnovata per un altro anno.

**CAPO V.****DELLA LOCAZIONE A SOCCIDA O SOCCIO.****SEZIONE I.***Disposizioni generali.*

**1665.** La locazione a soccida o socio è un contratto, per cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame, perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute.

**1666.** Vi sono più specie di soccida :

La soccida semplice ed ordinaria,

La soccida a metà,

La soccida coll'affittuario o col mezzaiuolo,

La soccida impropriamente detta.

**1667.** Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame che sia capace di accrescimento, o di utilità all'agricoltura e al commercio.

**1668.** Non essendovi patti particolari, tali contratti vengono regolati dai principii seguenti.

**SEZIONE II.***Della soccida semplice.*

**1669.** La locazione a soccida semplice è un contratto, per cui si dà ad altri del bestiame per

custodirlo, nutrirlo ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagni la metà nell'accrescimento. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore che il bestiame può avere al fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio.

**1670.** La stima attribuita al bestiame nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore, e non ha altro effetto che di determinare la perdita o il guadagno che può risultarne, terminata la locazione.

**1671.** Il conduttore deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame datogli a soccida.

**1672.** Egli non è obbligato pei casi fortuiti, se non quando sia imputabile di colpa precedente, senza la quale non sarebbe avvenuto il danno.

**1673.** Nascendo controversia, il conduttore deve provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa da lui imputata al conduttore.

**1674.** Il conduttore, che non si è obbligato a risarcire i danni de' casi fortuiti, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie e di quanto altro ne possa rimanere.

**1675.** Se il bestiame è perito od il suo valore primitivo è diminuito senza colpa del conduttore, la perdita è a carico del locatore.

**1676.** Il solo conduttore profitta del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida.

La lana e l'accrescimento si dividono.

**1677. Non si può stipulare**

Che il conduttore sopporti più della metà della perdita del bestiame, allorchè avvenga per caso fortuito e senza sua colpa;

Che egli abbia nella perdita una parte più grande che nel guadagno;

Che il locatore prelevi in fine della locazione qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tale natura è nulla.

**1678.** Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida quanto all'accrescimento, senza il consenso del locatore, e nemmeno questi può disporre senza il consenso del conduttore.

**1679.** Quando la locazione a soccida è contratta coll'affittuario altrui, deve essere notificata al locatore de' beni di cui egli tiene l'affitto; senza di che il locatore dei detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve.

**1680.** Il conduttore non può tosare le bestie date a soccida senza prima avvertirne il locatore.

**1681.** Se nel contratto non fu stabilito il tempo per cui deve durare la soccida, si ritiene che abbia a durare per tre anni.

**1682.** Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie a' suoi obblighi.

**1683.** Al termine della locazione od al tempo

dello scioglimento si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida.

Il locatore può prelevare dalle mandre bestie d'ogni specie sino alla concorrenza della prima stima: il di più si divide.

Se non vi sono bestie sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quelle che rimangono senza che il conduttore debba concorrere nella perdita.

### SEZIONE III.

#### *Della soccida a metà.*

**1684** La soccida a metà è una società, nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà del bestiame che resta comune pel guadagno o per la perdita.

**1685.** Il solo conduttore profitta, come nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell'accrescimento.

**1686.** Nel rimanente le regole della soccida semplice s'applicano alla soccida a metà.

## SEZIONE IV.

*Della soccida data dal locatore al suo affittuario  
o al mezzaiuolo.*

## § I.

*Della soccida coll'affittuario.*

**1687.** La soccida data all'affittuario, chiamata anche *soccida di ferro*, è quella per cui si concede un fondo in affitto, a condizione che al terminare della locazione l'affittuario lasci degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che ha ricevuti.

**1688.** La stima del bestiame consegnato all'affittuario non produce in lui la traslazione della proprietà, ma nulladimeno pone il bestiame a suo rischio.

**1689.** Tutti i guadagni appartengono all'affittuario durante la locazione, se non vi è patto in contrario.

**1690.** Nelle soccide contratte coll'affittuario il concime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella coltura della quale si deve unicamente impiegare.

**1691.** La perdita anche totale del bestiame, avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno dell'affittuario, se non si è altrimenti pattuito.

**1692.** Al termine della locazione l'affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nella soccida

pagando il valore della stima primitiva, ma deve lasciare bestiame di valore eguale a quello che ha ricevuto.

Ogni deficienza che si verifica nel valore del bestiame, è a carico dell'affittuario che la deve risarcire; ogni eccedenza è a tutto di lui vantaggio.

§ II.

*Della soccida col mezzaiuolo.*

1693. Si può stipulare che il mezzaiuolo rilasci al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore abbia una maggiore porzione degli utili;

Che gli spetti la metà del latte.

1694. La soccida col mezzaiuolo termina col fine della locazione.

1695. Nel rimanente essa è sottoposta a tutte le regole della soccida semplice.

SEZIONE V.

*Della soccida impropriamente detta.*

1696. La soccida impropriamente detta ha luogo quando si danno una o più vacche, perchè siano custodite ed alimentate, delle quali il locatore conserva la proprietà, avendo soltanto il guadagno dei vitelli che nascono da esse.

## TITOLO X. DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ

---

### CAPO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

**1697.** La società è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare.

**1698.** Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, ed essere contratta per l'interesse comune delle parti.

Ciascun socio deve conferirvi o danaro, od altri beni, o la propria industria.

### CAPO II.

#### DELLE DIVERSE SPECIE DI SOCIETÀ.

**1699.** Le società sono universali o particolari.

#### SEZIONE I.

##### *Delle società universali.*

**1700.** Si distinguono due specie di società universali: la società di tutti i beni presenti e la società universale dei guadagni.

**1701.** La società di tutti i beni presenti è quella, colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che possiedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendervi tutte le altre specie d'utili; ma i beni che le parti acquistassero per successione o donazione, non entrano in questa società, se non per essere goduti in comunione. Ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni, è nulla.

**1702.** La società universale dei guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante la società: i beni sì mobili come immobili, che ciascuno dei soci possiede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, se non per essere goduti in comunione.

**1703.** Il semplice contratto di società universale, senza altra dichiarazione, non include che la società universale dei guadagni.

**1704.** Non può aver luogo veruna società universale, eccetto che tra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente a scapito dei diritti d'altre persone.

## SEZIONE II.

### *Delle società particolari.*

**1705.** La società particolare è quella, la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il

loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre.

**1706.** È parimente società particolare il contratto, con cui più persone si associano per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione.

### CAPO III.

#### DELLE OBBLIGAZIONI DE' SOCI TRA LORO E RELATIVAMENTE AI TERZI.

#### SEZIONE I.

##### *Delle obbligazioni de' soci tra loro.*

**1707.** La società comincia nell'istante medesimo del contratto, se non è fissato un altro tempo.

**1708.** Non essendovi patto circa la durata della società, si presume contratta per tutta la vita dei soci, sotto le limitazioni espresse nell'articolo 1733; se però si tratta d'affare, il quale non duri che per un determinato tempo, la società s'intende contratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stesso affare.

**1709.** Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si deve conferire, consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferto l'evizione, il socio che l'ha conferito, ne è garante verso la società, nel modo stesso che il venditore è obbligato per l'evizione a favore del compratore.

**1710.** Il socio che doveva conferire alla società una somma e non l'ha conferita, è di diritto debitore degli interessi di tale somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento, salvo il risarcimento dei danni.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gli interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

**1711.** I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, debbono render conto di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria che è l'oggetto della società.

**1712.** Se uno dei soci è creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso una persona che è pure debitrice alla società di una somma egualmente esigibile, deve imputare ciò che riceve dal debitore al credito della società e al proprio nella proporzione dei due crediti, ancorchè colla quitanza avesse fatta l'intera imputazione al suo credito particolare: ma se ha dichiarato nella quitanza che l'imputazione è fatta interamente al credito della società, questa dichiarazione ha il suo effetto.

**1713.** Se uno dei soci ha ricevuta l'intera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventa in appresso non solvente, questo socio deve conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque abbia rilasciato la quitanza specialmente a sconto della sua porzione.

**1714.** Ciascuno de' soci è obbligato verso la società pe' danni cagionati alla medesima per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari.

**1715.** Le cose il cui solo godimento è stato posto in società, se consistono in corpi certi e determinati che non si consumano coll'uso, rimangono a rischio e pericolo del socio che ne è proprietario.

Se queste cose si consumano coll'uso, se conservandole si deteriorano; se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società sopra stima risultante da un inventario, esse rimangono a rischio e pericolo della società.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'importare della stima.

**1716.** Un socio ha azione contro la società non solo per la restituzione dei capitali sborsati a conto di essa, ma altresì per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali e pe' rischi inseparabili dalla sua amministrazione.

**1717.** Se il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte è in proporzione di quanto ciascuno ha conferito pel fondo sociale.

Riguardo a colui che non ha conferito che la propria industria, la sua parte nei guadagni o nelle perdite è regolata come la parte di colui che nella società ha conferito la somma o porzione minore.

**1718.** Se i soci hanno convenuto di rimettersi al giudizio di uno di essi o di un terzo per determinare

le porzioni, la determinazione che sarà data, non può impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contraria all'equità.

Non è ammesso alcun reclamo a questo riguardo, quando sono decorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio che si pretende leso, ha avuto notizia della determinazione, o quando dal suo canto ha cominciato ad eseguirla.

1719. È nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei soci la totalità dei guadagni.

Parimente è nulla la convenzione, per cui i capitali o effetti posti in società da uno o da più soci si dichiarassero esenti da qualunque contributo nelle perdite.

1720. Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

Questa facoltà non può essere revocata durante la società senza una causa legittima; ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, è revocabile come un semplice mandato.

1721. Se più soci sono incaricati di amministrare, senza che siano determinate le loro funzioni o sia stato espresso che l'uno non possa agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.

1722. Se fu pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza l'altro, uno

solo non può, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione, salvo che si trattasse di un atto di urgenza, dall'ommissione del quale potesse derivare un grave ed irreparabile danno alla società.

**1723.** In mancanza di patti speciali sul modo di amministrare si osservano le seguenti regole:

1.° Si presume che i soci siensi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte de' consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi o ad uno di essi il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia conclusa;

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca a' suoi soci di servirsene secondo il loro diritto;

3.° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a contribuire con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società;

4.° Uno de' soci non può fare innovazioni sopra gli immobili dipendenti dalla società, ancorchè le reputi vantaggiose ad essa, se gli altri soci non vi acconsentono.

**1724.** Il socio che non è amministratore, non può nè alienare nè obbligare le cose, benchè mobili, le quali dipendono dalla società.

**1725.** Ciascuno dei soci ha facoltà di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società; ma non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne avesse l'amministrazione.

## SEZIONE II.

### *Delle obbligazioni dei soci verso i terzi.*

**1726.** Nelle società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati in solido pei debiti sociali, nè uno de' soci può obbligare gli altri, se questi non gliene hanno data la facoltà.

**1727.** I soci sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi abbia in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questo in ragione della sua porzione.

**1728.** La stipulazione esprime che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa sia stata rivolta in vantaggio della società.

## CAPO IV.

## DELLE DIVERSE MANIERE CON CUI FINISCE LA SOCIETÀ.

**1729.** La società finisce

- 1.° Per lo spirare del tempo per cui fu contratta;
- 2.° Per l'estinzione della cosa o pel compimento dell'affare ;
- 3.° Per la morte di alcuno de' soci ;
- 4.° Per l'interdizione, per la non solvenza o pel fallimento di alcuno de' soci ;
- 5.° Per la volontà espressa da uno o più soci di non voler continuare la società.

**1730.** La prorogazione di una società contratta a tempo determinato non può essere provata, che con quei mezzi coi quali si può provare il contratto di società.

**1731.** Se uno dei soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa e questa perisce prima che sia stata realmente conferita, la società rimane sciolta riguardo a tutti i soci.

Parimente rimane sciolta in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento fu posto in comunione e la proprietà è rimasta presso del socio.

Ma non rimane sciolta per la perdita della cosa la cui proprietà fu già conferita nella società.

**1732.** Si può stipulare che in caso di morte di uno dei soci la società debba continuare col suo

erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i soci superstiti. Nel secondo caso l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo allo stato in cui essa si trova al tempo della morte del socio, e non partecipa alle ulteriori ragioni se non in quanto sono una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede.

**1733.** Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata è senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i soci, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo.

**1734.** La rinunzia non è di buona fede, quando il socio rinunzia per appropriarsi egli solo il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

**1735.** Lo scioglimento della società contratta a tempo determinato non può domandarsi da uno de' soci prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero giusti motivi, come nel caso che uno dei soci mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile agli affari sociali, o in altri casi consimili.

L'apprezzamento di tali motivi è lasciato alla prudenza dell'autorità giudiziaria.

**1736.** Sono applicabili alle divisioni tra i soci le regole concernenti la divisione dell'eredità, la forma di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

## TITOLO XI.

### DEL MANDATO

---

#### CAPO I.

##### DELLA NATURA DEL MANDATO.

**1737.** Il mandato è un contratto, in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente o mediante un compenso a compiere un affare per conto di un'altra persona da cui ne ha avuto l'incarico.

**1738.** Il mandato può essere espresso o tacito.

Anche l'accettazione può essere tacita, e risultare dall'esecuzione che vi ha dato il mandatario.

**1739.** Il mandato è gratuito se non vi è patto in contrario.

**1740.** Il mandato è speciale per un affare o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

**1741.** Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedono la ordinaria amministrazione, il mandato debb'essere espresso.

**1742.** Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre i limiti del suo mandato: la facoltà di fare transazioni non comprende quella di fare compromessi.

**1743.** Il minore emancipato può essere scelto per mandatario; ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori.

La moglie non può accettare mandato senza l'autorizzazione del marito.

**1744.** Quando il mandatario agisce in suo nome, il mandante non ha azione contro coloro coi quali il mandatario ha contrattato, nè i medesimi l'hanno contro il mandante.

In tal caso però il mandatario è direttamente obbligato verso la persona con cui ha contrattato, come se l'affare fosse suo proprio.

## CAPO II.

### DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO.

**1745.** Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne rimane incaricato, ed è risponsabile dei danni derivanti dall'inadempimento del medesimo.

È parimente tenuto a terminare l'affare già cominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivare pericolo.

**1746.** Il mandatario è risponsabile non solamente pel dolo, ma anche per la colpa commessa nell'esecuzione del mandato.

Tale responsabilità riguardo alla colpa è applicata, quando il mandato è gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario.

**1747.** Ogni mandatario deve render conto del suo operato e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza del mandato, quantunque ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

**1748.** Il mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nell'incarico avuto,

1.° Quando non gli fu concessa la facoltà di sostituire alcuno;

2.° Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella da lui scelta era notoriamente incapace o non solvente.

In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

**1749.** Se in un solo atto si sono costituiti più mandatari o procuratori, l'obbligazione in solido tra essi non ha luogo se non è stata pattuita.

**1750.** Il mandatario deve gli interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso dalla data del fattone impiego, e gli interessi di quelle di cui è rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora.

**1751.** Il mandatario che ha dato alla parte, con cui ha contrattato in tale qualità, una sufficiente notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna garanzia per quello che avesse operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

## CAPO III.

## DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE.

**1752.** Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario secondo le facoltà che gli ha date.

Non è obbligato per quello che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà, se ciò non è stato espressamente o tacitamente ratificato.

**1753.** Il mandante deve rimborsare il mandatario delle anticipazioni e delle spese che questi ha fatto per l'esecuzione del mandato, e pagargli il compenso se l'ha promesso.

Se non è imputabile alcuna colpa al mandatario, il mandante non può dispensarsi da tale rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè può far ridurre la somma delle spese e delle anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

**1754.** Il mandante deve parimente tener indenne il mandatario delle perdite sofferte per occasione degli assunti incarichi, quando non gli si possa imputare alcuna colpa.

**1755.** Il mandante deve al mandatario gli interessi delle somme da questo anticipate dal giorno del provato pagamento delle medesime.

**1756.** Se il mandato è stato conferito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta in solido verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

## CAPO IV.

DELLE DIVERSE MANIERE  
COLLE QUALI SI ESTINGUE IL MANDATO.

**1757.** Il mandato si estingue

Per la revocazione fattane dal mandante;

Per la rinunzia del mandatario;

Per la morte, per l'interdizione e pel fallimento sia del mandante sia del mandatario;

Per l'inabilitazione del mandatario o del mandante, se oggetto del mandato siano atti ch'essi non potrebbero fare direttamente senza l'assistenza del curatore.

**1758.** Il mandante può, quando vuole, revocare il mandato e costringere il mandatario a restituirgli lo scritto che lo comprova.

**1759.** La revocazione del mandato notificata soltanto al mandatario non può opporsi ai terzi, i quali ignorandola hanno agito in buona fede con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

**1760.** La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce la revocazione del mandato conferito al precedente dal giorno in cui fu a questo notificata.

**1761.** Il mandatario può rinunziare al mandato notificando al mandante la sua rinunzia.

Tuttavia il mandante, se tale rinunzia lo pregiudica, deve essere tenuto indenne dal mandatario,

salvochè questi non possa continuare nell'esercizio del mandato senza notabile suo danno.

1762. È valido ciò che fa il mandatario, in nome del mandante, nel tempo che ignora la morte di lui od una delle altre cause per cui cessa il mandato, purchè siano in buona fede coloro coi quali contratta.

1763. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi consapevoli del mandato debbono darne avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richiedono per l'interesse di questo.

## TITOLO XII.

### DELLA TRANSAZIONE.

1764. La transazione è un contratto, con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere.

1765. Per far transazione è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi in essa.

1766. Si può far transazione sopra un'azione civile che provenga da un reato.

La transazione non è d'ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

1767. Nelle transazioni si può stipulare una pena contro chi non le adempie.

Questa pena tiene luogo di compenso pei danni cagionati dal ritardo, fermo tuttavia l'obbligo di adempiere la transazione.

**1768.** La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni ed azioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie, le quali hanno dato luogo alla transazione.

**1769.** Le transazioni non pongono fine se non alle controversie le quali sono state indicate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che risulti tale intenzione come necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

**1770.** Colui che ha fatto transazione sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso simile diritto da altra persona, non resta vincolato dalla transazione precedente in quanto al diritto nuovamente acquistato.

**1771.** La transazione fatta da uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

**1772.** Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza irrevocabile.

Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto nè per causa di lesione: ma deve essere corretto l'errore di calcolo.

**1773.** È però ammessa l'azione di nullità contro una transazione nei casi di dolo, di violenza o di errore sopra la persona o l'oggetto della controversia.

**1774.** Si può egualmente impugnare una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità.

**1775.** La transazione fatta sopra documenti, che si sono in appresso riconosciuti falsi, è interamente nulla.

**1776.** È parimente nulla la transazione di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avesse notizia.

**1777.** Allorchè le parti hanno fatta transazione generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che erano loro ignoti in quel tempo e che posteriormente si sono scoperti, non costituiscono un titolo per impugnare la transazione, salvo che siano stati occultati per fatto di una delle parti contraenti.

Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti posteriormente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso oggetto.

## TITOLO XIII.

### DELLA COSTITUZIONE. DI RENDITA.

**1778.** Si può stipulare una rendita ossia annua prestazione in danaro od in derrate, mediante la

cessione di un immobile od il pagamento di un capitale che il cedente si obbliga a non più ripetere.

**1779.** La rendita si può stipulare perpetua o vitalizia.

Le regole relative alla rendita vitalizia sono determinate nel titolo seguente.

**1780.** La rendita per prezzo d'alienazione, o come condizione di cessione d'immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, si chiama rendita fondiaria.

**1781.** La cessione d'immobili accennata nell'articolo precedente trasferisce nel cessionario il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clausola contraria.

La cessione, se è fatta a titolo oneroso, è soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita: se è fatta a titolo gratuito, è soggetta alle regole stabilite per le donazioni.

**1782.** La rendita costituita mediante un capitale si chiama rendita semplice o censo, e debb'essere assicurata con ipoteca speciale sopra un fondo determinato: altrimenti il capitale è ripetibile.

**1783.** La rendita costituita a termini dei due articoli precedenti è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario.

Può tuttavia stipularsi, che il riscatto non si eseguisca durante la vita del cedente o prima di un certo termine, il quale nelle rendite fondiarie non può eccedere i trent'anni e nelle altre i dieci.

Può anche stipularsi, che il debitore non

effettuerà il riscatto senza che n'abbia avvisato il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non può eccedere un anno.

Qualora siansi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a quelli sopra stabiliti.

**1784.** Il riscatto della rendita semplice si opera mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione della medesima, ed il riscatto di una rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita sulla base dell'interesse legale, od al valore della stessa rendita, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, semprechè non sia stato fissato nell'atto un capitale inferiore. In questo caso il debitore è liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato.

**1785.** Il debitore di un'annua rendita, oltre i casi espressi nel contratto, può essere costretto al riscatto della medesima,

1.° Se dopo una legittima interpellazione non ha pagata la rendita pel corso di due anni consecutivi;

2.° Se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;

3.° Se, venendo a mancare le cautele date, non ne sostituisce altre di eguale sicurezza;

4.° Se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita, viene diviso fra più di tre possessori.

**1786.** Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento o non solvenza del debitore.

Nondimeno trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore prima del fallimento o della non solvenza avesse alienato il fondo obbligato per servizio della rendita, il creditore non ha diritto di chiedere il riscatto, se il possessore del fondo si offre pronto al pagamento della medesima e presenta per essa sufficienti cautele.

**1787.** La condizione risolutiva per inadempimento dei pesi, espressa o tacita, non può pregiudicare ai diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione.

**1788.** Gli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto d'ultima volontà, ad eccezione di quella avente per causa una concessione d'acqua demaniale, e salve le speciali disposizioni riguardanti l'enfiteusi.

## TITOLO XIV.

### DEL CONTRATTO VITALIZIO

---

#### CAPO I.

##### DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO VITALIZIO.

**1789.** La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro od altra cosa mobile, o mediante un immobile.

**1790.** Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazione o per testamento, e deve in tal caso essere rivestita delle forme stabilite dalla legge per tali atti.

**1791.** La rendita vitalizia costituita per donazione o per testamento è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace di ricevere.

**1792.** La rendita vitalizia può costituirsi tanto sulla vita di colui che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non ha diritto alla rendita.

**1793.** Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone.

**1794.** Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In questo caso la rendita vitalizia, quantunque abbia il carattere di una liberalità, non richiede le formalità stabilite per le donazioni; ma va soggetta a riduzione o è nulla nei casi espressi nell'articolo 1791.

**1795.** Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto era già defunta, non produce alcun effetto.

**CAPO II.****DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO VITALIZIO  
TRA LE PARTI CONTRAENTI.**

**1796** Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l'esecuzione.

**1797.** La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello in cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere d'essere rimborsato del capitale o a rientrare nel possesso del fondo alienato. Egli ha solo il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e di domandare che venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego d'una somma bastante per soddisfare alle pensioni.

**1798.** Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita coll'offrire il rimborso del capitale, e col rinunciare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a pagare la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto gravosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

**1799.** La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

Se però fu convenuto di pagare per rate anticipate, ciascuna rata s'acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

**1800.** Nel solo caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si può disporre che la medesima non sia soggetta a sequestro.

**1801.** La rendita vitalizia non si estingue colla perdita dei diritti civili del proprietario; ma deve essere pagata durante tutta la vita del medesimo alle persone indicate dalla legge.

## TITOLO XV.

### DEL GIUOCO E DELLA SCOMMESSA.

**1802.** La legge non accorda azione veruna pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa.

**1803.** Sono eccettuati i giuochi che contribuiscono all'esercizio del corpo, come sono quelli che addestrano al maneggio delle armi, alle corse a piedi o a cavallo, a quelle de' carri, al giuoco del pallone ed altri di tal natura.

Nondimeno l'autorità giudiziaria può rigettare la domanda, quando la somma impegnata nel giuoco o nella scommessa sia eccessiva.

**1804.** Il perdente non può in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato frode o dolo, e purchè il perdente non sia minore di età, interdetto o inabilitato.

**TITOLO XVI.****DEL COMODATO****CAPO I.****DELLA NATURA DEL COMODATO.**

**1805.** Il comodato o prestito ad uso è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una cosa, affinchè se ne serva per un tempo od uso determinato, coll'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

**1806.** Il comodato è essenzialmente gratuito.

**1807.** Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante e del comodatario.

Se però il prestito è stato fatto in riguardo del solo comodatario ed a lui personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa prestata.

**CAPO II.****DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO.**

**1808.** Il comodatario è tenuto a vegliare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della

cosa prestata, e non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione, sotto pena del risarcimento dei danni.

**1809.** Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, è responsabile della perdita avvenuta anche per caso fortuito, eccetto che provi che la cosa sarebbe ugualmente perita quando pure non l'avesse impiegata in un uso diverso o l'avesse restituita al tempo determinato nel contratto.

**1810.** Se la cosa prestata perisce per un caso fortuito a cui il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre surrogandone una propria, o se egli, non potendo salvare che una delle due cose, ha preferito la propria, è responsabile della perdita dell'altra.

**1811.** Se la cosa fu stimata al tempo del prestito, la perdita, ancorchè avvenuta per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia patto in contrario.

**1812.** Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell'uso per cui fu data a prestito e senza colpa del comodatario, questi non è obbligato pel deterioramento.

**1813.** Il comodatario che ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non può ripeterla.

**1814.** Se più persone hanno unitamente preso a prestito la stessa cosa, ne sono obbligate in solido verso il comodante.

**CAPO III.****DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODANTE.**

**1815.** Il comodante non può ripigliare la cosa data a prestito, fuorchè decorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu prestata.

**1816.** Nondimeno, se durante il detto termine o prima che sia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un urgente impreveduto bisogno di valersi della cosa, può l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

**1817.** Se durante il prestito il comodatario è stato obbligato, per conservare la cosa, a fare qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente in modo da non poterne avvisare il comodante, questi è tenuto a rimborsarne il comodatario.

**1818.** Se la cosa comodata ha difetti tali da recar danno a colui che se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento del danno, qualora conoscendo i difetti della cosa non ne abbia avvertito il comodatario.

## TITOLO XVII.

## DEL MUTUO

## CAPO I.

## DELLA NATURA DEL MUTUO.

**1819.** Il mutuo o prestito di consumazione è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose, coll'obbligo nell'ultima di restituire altrettanto della medesima specie e qualità di cose.

**1820.** In forza del mutuo il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale, venendo in qualunque modo a perire, perisce per conto del medesimo.

**1821.** L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

**1822.** La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, quando siansi somministrate monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.

Se viene alterato il valore intrinseco delle monete, o queste non si possono ritrovare, o sono messe fuori di corso, si rende l'equivalente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cui furono mutate.

**1823.** Se furono prestate verghe metalliche o derrate, il debitore non deve restituire che la stessa quantità e qualità, qualunque sia l'aumento o la diminuzione del loro prezzo.

## CAPO II.

### DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUANTE.

**1824.** Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa responsabilità stabilita dall'articolo 1818 pel comodato.

**1825.** Il mutuante non può prima del termine convenuto domandare le cose prestate.

**1826.** Non essendo fissato il termine della restituzione, l'autorità giudiziaria può concedere al mutuuario una dilazione secondo le circostanze.

**1827.** Ove siasi convenuto soltanto che il mutuuario paghi quando potrà o quando ne avrà i mezzi, l'autorità giudiziaria gli prescriverà un termine al pagamento, secondo le circostanze.

## CAPO III.

### DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUATARIO.

**1828.** Il mutuuario è obbligato a restituire le cose ricevute a mutuo nella stessa quantità e qualità

e al tempo convenuto, e in mancanza è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui doveva secondo la convenzione fare la restituzione delle cose.

Se non è stato determinato nè il tempo nè il luogo, il pagamento si deve fare dal mutuatario secondo il valore corrente nel tempo in cui egli fu costituito in mora, e nel luogo in cui fu fatto il prestito.

#### CAPO IV.

##### DEL MUTUO AD INTERESSE.

**1829.** È permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro, di derrate o di altre cose mobili.

**1830.** Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti o eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli nè imputarli al capitale.

**1831.** L'interesse è legale o convenzionale.

L'interesse legale è determinato nel cinque per cento in materia civile e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse.

**1832.** Il debitore può sempre, dopo cinque anni

dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, non ostante qualsiasi patto contrario. Deve però darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta.

**1833.** Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscono la restituzione per via di annualità che comprendono gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

Esse non sono del pari applicabili a qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste dalle leggi.

**1834.** La quitanza pel capitale rilasciata senza riserva degli interessi fa presumere il loro pagamento e ne produce la liberazione, salva la prova contraria.

## TITOLO XVIII.

### DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO.

**1835.** Il deposito in genere è un atto, per cui si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

**1836.** Vi sono due specie di deposito:

Il deposito propriamente detto ed il sequestro.

## CAPO I.

### DEL DEPOSITO PROPRIAMENTE DETTO.

#### SEZIONE I.

##### *Della essenza del deposito.*

**1837.** Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito, il quale non può avere per oggetto che cose mobili.

Esso non è perfetto che colla tradizione della cosa.

La tradizione si compie col solo consenso, se la cosa che si conviene di lasciare in deposito, sia già presso il depositario per qualche altro titolo.

**1838.** Il deposito è volontario o necessario.

#### SEZIONE II.

##### *Del deposito volontario.*

**1839.** Il deposito volontario ha luogo per consenso spontaneo di chi dà e di chi riceve la cosa in deposito.

**1840.** Il deposito volontario non si può regolarmente fare se non dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito.

**1841.** Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, una persona capace di contrattare che accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario: essa può esser convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona che ha fatto il deposito.

**1842.** Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quella che ha fatto il deposito, non ha che l'azione rivendicatoria della cosa depositata, finchè questa si trova presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si fosse rivolto in vantaggio di quest'ultimo.

### SEZIONE III.

#### *Degli obblighi del depositario.*

**1843.** Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel custodire le cose proprie.

**1844.** La disposizione del precedente articolo si deve applicare con maggior rigore,

1.° Quando il depositario si è offerto a ricevere il deposito;

2.° Quando ha stipulato una remunerazione per la custodia del deposito;

3.° Quando il deposito si è fatto unicamente per l'interesse del depositario;

4.° Quando si è convenuto espressamente che il depositario sarà obbligato per qualunque colpa.

**1845.** Il depositario non è responsabile in verun caso per gli accidenti prodotti da forza maggiore, eccetto che sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

**1846.** Non può servirsi della cosa depositata senza l'espreso o presunto permesso del deponente.

**1847.** Non può in alcun modo tentare di scoprire le cose depositate presso di sè, quando gli sono state affidate in una cassa chiusa o in un involto suggellato.

**1848.** Il depositario deve restituire l'identica cosa che ha ricevuto.

Un deposito di danaro, quando in conformità dell'articolo 1846 il depositario ne avesse fatto uso, deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, nel caso tanto d'aumento quanto di diminuzione del loro valore.

**1849.** Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si trova al tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente.

**1850.** Il depositario, a cui la cosa depositata fu tolta per forza maggiore, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma di denaro o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto.

**1851.** L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione verso il compratore nel caso che il prezzo non gli sia stato pagato.

**1852.** Il depositario è tenuto a restituire i frutti che la cosa depositata avesse prodotto, e che fossero stati da lui riscossi.

Egli non è debitore di alcun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione.

**1853.** Il depositario non deve restituire la cosa depositata se non a colui che gliel' ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o alla persona indicata per riceverlo, salvo il disposto dall'articolo 1841.

**1854.** Esso non può pretendere che il deponente provi d'essere proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a questo il deposito fatto presso di sè, intimandogli che lo reclami in un determinato e congruo termine, salve le disposizioni del codice penale. Se quegli a cui fu fatta la denunzia, è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a colui dal quale l'ha ricevuto.

**1855.** In caso di morte del deponente, la cosa depositata non può restituirsi che all'erede.

Se vi sono più eredi, la cosa depositata deve restituirsi ad ognuno di essi per la sua porzione.

Se la cosa non è divisibile, essi debbono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

**1856.** Se per avvenuto cambiamento di stato il deponente ha perduto l'amministrazione de' suoi beni dopo il deposito, questo non può restituirsi se non

a colui che ha l'amministrazione dei beni del deponente.

**1857.** Se il deposito è stato fatto dal tutore o da un altro amministratore in tale qualità, e la sua amministrazione è finita al tempo della restituzione, questa non si può fare che alla persona già rappresentata od al nuovo rappresentante.

**1858.** Se nel contratto di deposito si è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Le spese di trasporto che occorressero, sono a carico del deponente.

**1859.** La restituzione deve farsi, se il contratto non indica il luogo, in quello ove si trova la cosa depositata.

**1860.** Il deposito si deve restituire al deponente appena lo domanda, quantunque siasi fissato nel contratto un termine per la restituzione, purchè non siavi presso il depositario un atto di sequestro o di opposizione nei modi stabiliti dalla legge.

Parimente il depositario può obbligare il deponente a ritirare il deposito; ma se per motivi speciali il deponente vi si oppone, spetta all'autorità giudiziaria il pronunziare.

**1861.** Ogni obbligazione del depositario si estingue, quando venga a scoprire e provi che a lui stesso appartiene la cosa depositata.

## SEZIONE IV.

*Degli obblighi del deponente.*

**1862.** Il deponente è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata e a tenerlo indenne di tutte le perdite di cui il deposito può essergli stato occasione.

**1863.** Il depositario può ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

## SEZIONE V.

*Del deposito necessario.*

**1864.** Il deposito necessario è quello a cui uno è costretto da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non preveduto.

**1865.** Il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole del deposito volontario, salvo quanto è disposto dall'articolo 1348.

**1866.** Gli osti e gli albergatori sono obbligati, come depositari, per gli effetti portati entro i loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali effetti deve riguardarsi come un deposito necessario.

**1867.** Essi sono obbligati pel furto o pel danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il

furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che li frequentano.

1868. Essi non sono obbligati pei furti commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario.

## CAPO II.

### DEL SEQUESTRO.

#### SEZIONE I.

##### *Delle diverse specie di sequestro.*

1869. Il sequestro è convenzionale o giudiziario.

#### SEZIONE II.

##### *Del sequestro convenzionale.*

1870. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da due o più persone presso un terzo che si obbliga di restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere.

1871. Il sequestro può non essere gratuito.

1872. Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze indicate in appresso.

**1873.** Il sequestro può avere per oggetto beni mobili od immobili.

**1874.** Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate o per una causa giudicata legittima.

### SEZIONE III.

#### *Del sequestro o deposito giudiziario.*

**1875.** Oltre i casi stabiliti dal codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria può ordinare il sequestro

1.° Di un immobile o di una cosa mobile, la cui proprietà o il cui possesso sia controverso fra due o più persone ;

2.° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

**1876.** La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario vicendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia.

Deve presentarle tanto per soddisfare il sequestrante colla vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di revocazione del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario la mercede stabilita dalla legge, o in mancanza dall'autorità giudiziaria.

**1877.** Il sequestro giudiziario viene affidato o ad una persona sulla quale le parti interessate sieno fra loro d'accordo, o ad una persona nominata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

## TITOLO XIX.

### DEL PEGNO.

**1878.** Il pegno è un contratto, col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura dopo l'estinzione del medesimo.

**1879.** Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata.

**1880.** Questo privilegio non ha luogo, se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata che contenga la dichiarazione della somma dovuta, e della specie e natura delle cose date in pegno, o che abbia annessa una descrizione della loro qualità e misura e del loro peso.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrizione non è richiesta, se non quando si tratta di un oggetto eccedente il valore di cinquecento lire.

**1881.** Il privilegio non ha luogo sopra i crediti, se non quando il pegno risulta da atto pubblico o

da scrittura privata, e ne è fatta notificazione al debitore del credito dato in pegno.

**1882.** In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno è stato consegnato, ed è rimasto in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

**1883.** Il pegno può essere dato da un terzo pel debitore.

**1884.** Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento: ha però il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sia venduto all'incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizza il creditore ad appropriarsi il pegno o a disporre senza le formalità sopra stabilite.

**1885.** Il creditore è responsabile, secondo le regole stabilite nel titolo delle obbligazioni e dei contratti in genere, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal canto suo rimborsare il creditore delle spese occorse per la conservazione del pegno.

**1886.** Se è dato in pegno un credito il quale produce interessi, il creditore deve imputare tali interessi a quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui sicurezza si è dato in pegno un credito, non produce per se stesso interessi, l'imputazione si fa al capitale del debito.

1887. Se il creditore abusa del pegno, il debitore può domandare che il medesimo sia posto sotto sequestro.

1888. Il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo di avere interamente pagato il capitale, gli interessi e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e tale debito fosse divenuto esigibile innanzi che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non può essere costretto a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambidue i crediti, ancorchè non siasi stipulato di vincolare il pegno al pagamento del secondo debito.

1889. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de' suoi coeredi non ancora soddisfatti.

1890. Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi ed ai regolamenti particolari concernenti le materie commerciali e gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni.

**TITOLO XX.****DELL' ANTICRESI.**

**1891.** L'anticresi è un contratto, mediante il quale il creditore acquista il diritto di fare suoi i frutti dell'immobile del suo debitore, coll'obbligo di imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

**1892.** Il creditore, se non fu convenuto diversamente, è tenuto a pagare i tributi ed i pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi.

Deve pure, sotto pena dei danni, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni necessarie dell'immobile.

Tutte le spese relative a tali oggetti saranno prelevate dai frutti.

**1893.** Il debitore non può rientrare nel godimento dell'immobile che ha dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi accennati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento dell'immobile, purchè non abbia rinunciato a questo diritto.

**1894.** Il creditore non diventa proprietario dell'immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario è nullo. In mancanza di pagamento può

domandare coi mezzi legali la spropriazione del suo debitore.

1895. I contraenti possono stipulare che i frutti si compenseranno cogli interessi in tutto od in parte.

1896. Le disposizioni degli articoli 1883, 1888 e 1889 sono applicabili all'anticresi ugualmente che al pegno.

1897. L'anticresi non produce effetto che nei rapporti tra debitore e creditore e i loro eredi.

## TITOLO XXI.

### DELLA FIDEIUSSIONE

---

#### CAPO I.

##### DELLA NATURA E DELL'ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE.

1898. Quegli che si costituisce fideiussore per un'obbligazione, si vincola verso il creditore a soddisfare alla stessa obbligazione, qualora il debitore non vi soddisfaccia.

1899. La fideiussione non può sussistere che per una obbligazione valida.

Ciò non ostante può prestarsi la fideiussione per un'obbligazione, la quale possa essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, siccome nel caso della minore età.

**1900.** La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno gravi.

La fideiussione che eccede il debito, o che si contrae sotto condizioni più gravi, è valida soltanto sino alla misura dell'obbligazione principale.

**1901.** Ciascuno può rendersi fideiussore senza ordine ed eziandio senza saputa di colui pel quale si obbliga, e costituirsi fideiussore non solo del debitore principale ma anche del fideiussore di questo.

**1902.** La fideiussione non si presume, ma deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti nei quali fu contratta.

**1903.** La fideiussione indefinita per una obbligazione principale si estende a tutti gli accessori del debito, e anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denuncia fatta al fideiussore.

**1904.** Il debitore obbligato a dare sicurtà deve presentare persona capace di contrattare, che posseda beni sufficienti per cautelare l'obbligazione, e che abbia il suo domicilio nella giurisdizione della corte d'appello in cui si deve prestare la sicurtà.

**1905.** La solvenza di un fideiussore non si misura che in ragione de' suoi beni capaci d'ipoteca, eccetto che si tratti di materie di commercio o il debito sia tenue.

Pel fine accennato non si tien conto dei beni

litigiosi, nè di quelli situati a tale distanza da rendere troppo difficili gli atti esecutivi sopra i medesimi.

1906. Quando il fideiussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente sia divenuto in appresso non solvente, se ne deve dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fideiussore non sia stato dato che in forza di una convenzione, colla quale il creditore ha voluto per fideiussore quella determinata persona.

## CAPO II.

### DEGLI EFFETTI DELLA FIDEIUSSIONE.

#### SEZIONE I.

##### *Degli effetti della fideiussione fra il creditore ed il fideiussore.*

1907. Il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso, eccetto che il fideiussore abbia rinunziato al beneficio dell'escussione o siasi obbligato in solido col debitore: in questo caso l'effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principii stabiliti riguardo ai debiti in solido.

1908. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, se non quando il fideiussore ne faccia istanza ne' primi atti della causa contro di lui promossa.

**1909.** Il fideiussore che fa istanza per l'escussione, deve indicare al creditore i beni del debitore principale ed anticipare le spese occorrenti per l'escussione.

Non si tien conto dell'indicazione di beni del debitore principale situati fuori della giurisdizione della corte d'appello in cui si deve fare il pagamento, o di beni litigiosi, o di beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non siano più in potere del debitore.

**1910.** Qualora il fideiussore abbia fatta l'indicazione dei beni in conformità dell'articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per la escussione, il creditore è risponsabile verso il fideiussore fino alla concorrenza dei beni indicati, a cagione della non solvenza del debitore principale, sopraggiunta per essersi da lui differito il procedimento giudiziale.

**1911.** Se più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse rimane obbligata per l'intero debito.

**1912.** Nondimeno ciascuna delle dette persone, ove non abbia rinunciato al beneficio della divisione, può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione e la riduca alla parte di ciascuna.

Se alcuni fideiussori erano non solventi nel tempo in cui uno de' fideiussori ha ottenuto la divisione, questi è obbligato in proporzione per tale non solvenza, ma non può essere più molestato

per causa delle non solvenze sopravvenute dopo la divisione.

**1913.** Se il creditore ha diviso egli stesso e volontariamente la sua azione, non può recedere dalla fatta divisione, quantunque prima del tempo in cui ha dato il consenso per tale divisione, vi fossero de' fideiussori non solventi.

**1914.** Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori sieno non solventi, o sieno liberati per mezzo di eccezioni personali al debitore ed ai fideiussori.

## SEZIONE II.

### *Degli effetti della fideiussione fra il debitore ed il fideiussore.*

**1915.** Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, ancorchè non consapevole della prestata sicurtà.

Il regresso ha luogo tanto pel capitale, quanto per gli interessi e le spese: il fideiussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte.

Egli ha regresso per gli interessi di tutto ciò che ha pagato pel debitore, ancorchè il debito non producesse interessi, ed anche pei danni, quando sia il caso.

Gli interessi però che non sarebbero dovuti al creditore, non decorrono a favore del fideiussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento.

**1916.** Il fideiussore che ha pagato il debito, sottra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

**1917.** Se vi sono più debitori principali obbligati in solido per lo stesso debito, il fideiussore che ha fatto sicurtà per tutti, ha il regresso contro ciascuno di loro per ripetere l'intera somma pagata.

**1918.** Il fideiussore che ha pagato, non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato anch'esso, qualora il fideiussore non abbia avvertito il debitore del fatto pagamento, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Se il fideiussore ha pagato senza essere convenuto e senza avere avvertito il debitore principale, non ha alcun regresso contro di questo nel caso in cui, al tempo del pagamento, il debitore avesse avuto mezzi di far dichiarare estinto il debito, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

**1919.** Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato,

1.° Quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento ;

2.° Quando il debitore sia fallito o si trovi in istato di non solvenza ;

3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato, e questo sia scaduto ;

4.° Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine convenuto pel pagamento ;

5.° Al termine di anni dieci , quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza , purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato , come accade riguardo alla tutela , o non vi fosse convenzione in contrario.

### SEZIONE III.

#### *Dell'effetto della fideiussione fra più fideiussori.*

1920. Se più persone hanno fatto sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito , il fideiussore che ha pagato il debito , ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.

Il regresso però non ha luogo che quando il fideiussore abbia pagato in uno dei casi espressi nell'articolo precedente.

### CAPO III.

#### DELLA FIDEIUSSIONE LEGALE E DELLA FIDEIUSSIONE GIUDIZIALE.

1921. Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà , il fideiussore

offerto deve adempire alle condizioni stabilite negli articoli 1904 e 1905.

**1922.** È in facoltà di colui che deve dare una sicurtà, il dare in vece un pegno od altra cautela che sia riconosciuta sufficiente ad assicurare il credito.

**1923.** Il fideiussore giudiziale non può domandare l'escussione del debitore principale.

**1924.** Quegli che si è reso soltanto garante del fideiussore giudiziale, può domandare l'escussione del fideiussore.

## CAPO IV.

### DELL' ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE.

**1925.** L'obbligazione che nasce dalla fideiussione, si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni.

**1926.** La confusione che si effettua nella persona del debitore principale e del suo fideiussore, quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estingue l'azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà pel fideiussore.

**1927.** Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che sono inerenti al debito; ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.

**1928.** Il fideiussore anche in solido è liberato, allorchè per fatto del creditore non può aver effetto a

favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

**1929.** Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, il fideiussore resta liberato, ancorchè il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

**1930.** La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale non libera il fideiussore, il quale tuttavia può in tal caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

**1931.** Il fideiussore che ha limitata la sua fideiussione allo stesso termine che fu accordato al debitore principale, rimane obbligato anche al di là di quel termine e per tutto il tempo necessario per costringerlo al pagamento, purchè il creditore entro due mesi dalla scadenza del termine abbia proposte le sue istanze e le abbia con diligenza continuate.

## TITOLO XXII.

### DELLA TRASCRIZIONE.

**1932.** Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione

1.° Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, che trasferiscono proprietà d'immobili, o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, ad eccezione delle rendite sopra lo Stato;

2.° Gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, diritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto;

3.° Gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4.° Le sentenze di vendita all'incanto di proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio, ed eccettuate le aggiudicazioni seguite agli incanti fra dividendi;

5.° I contratti di locazione d'immobili eccedenti i nove anni;

6.° I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata;

7.° Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

8.° Le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale della natura di quelle enunciate nei numeri precedenti.

**1933.** Si devono pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge

1.° Il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili;

2.° La dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario in conformità del capoverso dell'articolo 955;

3.° Le domande di revocazione, di rescissione

e di risoluzione indicate negli articoli 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787.

La trascrizione delle dette domande sarà annotata in margine della trascrizione dell'atto di alienazione.

**1934.** Ogni sentenza colla quale si è pronunziato l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la revocazione di un atto trascritto, deve essere annotata in margine della trascrizione dell'atto al quale si riferisce.

L'annotazione sarà fatta per cura del procuratore della parte che ha ottenuta la sentenza, e in mancanza di procuratore per cura della parte stessa, entro un mese dacchè la sentenza è passata in giudicato, sotto pena di una multa di lire 100 estendibile a lire 200.

**1935.** La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico, o di scrittura privata.

Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti, se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaio od accertate giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.

**1936.** La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private deve presentarne l'originale stesso, eccetto che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli

atti di un notaio; nel qual caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

**1937.** Il richiedente deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme colla copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni:

1.° Il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti;

2.° La natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione;

3.° Il nome dell'uffiziale pubblico che ha ricevuto l'atto od autenticato le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciata la sentenza;

4.° La natura e situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni volute dall'articolo 1979.

Per la trascrizione della dichiarazione accennata nel numero 2 dell'articolo 1933, basta che le note contengano le indicazioni espresse nella dichiarazione medesima.

**1938.** La trascrizione deve essere fatta a ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni, salvo ciò che è stabilito dal capoverso dell'articolo 955.

**1939.** Il conservatore delle ipoteche custodirà negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine

assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.

Il conservatore restituirà al richiedente una delle note, nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione colle indicazioni sopra accennate.

**1940.** L'ommissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate nell'articolo 1937 non nuoce alla validità della trascrizione, eccettochè induca assoluta incertezza sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto.

**1941.** La trascrizione del titolo, da chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.

**1942.** Le sentenze e gli atti enunciati nell'articolo 1932, sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile.

Parimente, sinchè non sia seguita la trascrizione, non può avere effetto a pregiudizio dell'ipoteca concessa all'alienante dall'articolo 1969, alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo proprietario.

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.

**1943.** Per le donazioni la trascrizione non prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l'accettazione, nel caso che questa si contenga in atto separato.

**1944.** Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a trascrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che le hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza.

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione però non può mai essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla e dai loro eredi.

**1945.** La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate nel numero 3 dell'articolo 1933, e delle relative annotazioni in margine alla trascrizione dell'atto di alienazione, avrà luogo quando sia debitamente acconsentita dalle parti interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Sarà poi giudizialmente ordinata, se l'attore recede dalla domanda, se questa è rigettata o se è perenta l'istanza.

**1946.** La trascrizione può essere domandata, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel regno o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria del regno.

In tal caso però il richiedente deve presentare

una terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immediatamente all'uffiziale incaricato della riscossione della tassa suddetta.

**1947.** Le spese della trascrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda la trascrizione.

Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare quello che l'ha fatta, della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

## TITOLO XXIII.

### DEI PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE.

**1948.** Chiunque sia obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

**1949.** I beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, e questi vi hanno tutti un eguale diritto quando fra essi non vi sono cause legittime di prelazione.

**1950.** Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche.

**1951.** Se le cose soggette a privilegio od ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati od ipotecari secondo il loro grado, eccetto

che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

Gli assicuratori sono però liberati, qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta opposizione.

Sono altresì vincolate al pagamento dei detti crediti le somme dovute per causa di spropriazione forzata per pubblica utilità o di servitù imposta dalla legge.

## CAPO I.

### DEI PRIVILEGI.

**1952.** Il privilegio è un diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito.

**1953.** Il credito privilegiato è preferito a tutti gli altri crediti anche ipotecari.

Fra più crediti privilegiati la prelazione viene dalla legge determinata secondo la qualità del privilegio.

**1954.** I crediti egualmente privilegiati concorrono fra loro in proporzione del loro importare.

### SEZIONE I.

#### *Dei privilegi sopra i mobili.*

**1955.** I privilegi sopra i mobili sono generali e speciali.

I primi comprendono tutti i beni mobili del debitore: i secondi colpiscono determinati mobili.

§ I.

*Dei privilegi generali sui mobili.*

**1956.** Hanno privilegio sulla generalità dei mobili nell'ordine seguente i crediti riguardanti

1.° Le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori;

2.° Le spese funebri necessarie secondo gli usi;

3.° Le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4.° Le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi, ed i salari delle persone di servizio per egual tempo.

**1957.** Hanno pure privilegio sulla generalità dei mobili del debitore i crediti dello Stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovr'imposte comunali e provinciali.

Tale privilegio non si estende al tributo fondiario.

§ II.

*Dei privilegi sopra determinati mobili.*

**1958.** Hanno privilegio speciale

1.° I crediti dello Stato per i diritti di dogana

e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto;

2.° I crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provegnenti dal medesimo.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso e dell'antecedente;

3.° I crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provegnenti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, od a fornire il fondo medesimo o la casa appigionata.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso, dell'antecedente e delle scadenze successive portate dai contratti di locazione, se questa ha data certa, e solo pel credito dell'annata in corso e della susseguente, se non è certa la data della locazione. In ambidue i casi gli altri creditori hanno il diritto di sottentrare nelle ragioni del conduttore, di sublocare durante il tempo pel quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione, e di esigere le pigioni e i fitti, pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto con privilegio, e cautelandolo inoltre pel credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore pei danni recati agli edificii e fondi locati,

per le riparazioni che sono a carico del conduttore, la restituzione delle scorte e tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto.

Il privilegio sopra attribuito al locatore sui mobili di cui è fornita la casa od il fondo locato, comprende non solo quelli di proprietà dell'inquilino od affittuario e del subinquilino o subaffittuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finchè si trovano nella casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose derubate o smarrite, ovvero sia provato che il locatore, al tempo dell'introduzione, sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri.

Il privilegio sopra i frutti ha luogo anche quando essi appartengono al subaffittuario.

Il privilegio sopra le cose che servono a fornire l'immobile locato od alla sua coltivazione, se esse appartengono al subaffittuario, ha luogo per ciò che questi deve, senza tener conto delle anticipazioni.

Il locatore può sequestrare i mobili su cui cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato siano stati trasportati altrove senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio, purchè ne abbia promossa l'azione nel termine di quaranta giorni dal trasporto, se si tratta dei mobili di cui era fornito il fondo rustico, o nel termine di giorni quindici, se si tratta dei mobili di cui era fornita la casa, salvi però i diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto;

4.° I crediti dipendenti dal contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria, tanto in favore

dei locatori quanto dei coloni, sulla parte rispettiva dei frutti, e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a masseria ;

5.° Le somme dovute per le sementi ed i lavori di coltivazione e raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta ;

6.° Il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno, sopra i mobili di cui il creditore è in possesso ;

7.° Le spese fatte per la conservazione o pel miglioramento di mobili, sopra gli stessi mobili conservati o migliorati, sempre che si trovino ancora presso coloro che fecero le dette spese ;

8.° Le somministrazioni e le mercedi dell'albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati portati e sono tuttora nel suo albergo ;

9.° Le spese di trasporto, di dogana e di dazio, sopra gli effetti trasportati che rimangono ancora presso colui che li trasportò, o che sono stati da lui consegnati, semprechè in quest'ultimo caso gli effetti si trovino ancora presso il consegnatario, e l'azione venga promossa entro tre giorni dalla consegna ;

10.° I crediti di indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui valori dati per mallevoria e sugli interessi che ne fossero dovuti ;

11.° Le somme dovute dai contabili dello Stato, dei comuni o di altri corpi morali per fatti dipendenti dalle loro funzioni, sui valori dati per mallevoria e relativi interessi.

## § III.

*Dell'ordine dei privilegi sopra i mobili.*

**1959.** Il privilegio per le spese di giustizia indicato nel numero 1 dell'articolo 1956 è preferito a tutti i privilegi speciali accennati nell'articolo 1958.

Gli altri privilegi generali indicati nel detto articolo 1956 sono parimente preferiti al privilegio generale indicato nell'articolo 1957, ed insieme con quest'ultimo sono preferiti ai privilegi speciali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 1958, ma sono posposti ai rimanenti privilegi in esso articolo indicati.

**1960.** Se concorrono crediti aventi speciale privilegio sopra lo stesso o gli stessi mobili, la prelazione si esercita nell'ordine seguente:

Il credito dello Stato è preferito ad ogni altro credito sopra i mobili che furono oggetto dei tributi indicati nel numero 1 dell'articolo 1958;

Sopra i frutti dei fondi concessi in enfiteusi, affittati o dati a colonia, sono preferiti ai crediti del locatore e del colono i crediti

- 1.° Per la raccolta,
- 2.° Per la coltivazione,
- 3.° Per le sementi,

4.° Per i canoni indicati nel numero 2 dell'articolo 1958;

Sopra i mobili di cui è fornita la casa o il fondo, è preferito ai crediti del locatore e del colono il credito indicato nel numero 7 dell'articolo 1958;

Ai crediti indicati al numero 9 dell'articolo 1958 sono preferiti i crediti indicati nel numero 8 dello stesso articolo.

## SEZIONE II.

### *Dei privilegi sopra gli immobili.*

**1961.** Il credito per le spese del giudizio di spropriazione degli immobili e di quello di graduazione, fatte nell'interesse comune dei creditori, è privilegiato sopra gli immobili spropriati, ed è preferito a qualunque altro credito.

**1962.** Sono parimente privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovr'imposte comunali e provinciali, sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge.

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato pei diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto sopra gli immobili che ne furono l'oggetto. Tale privilegio non può pregiudicare ai diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo dai terzi, prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori dell'immobile per supplemento di tassa.

Lo stesso privilegio inoltre, per quanto riguarda

le tasse di successione, non ha effetto a danno dei creditori ipotecari del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, e nemmeno a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

**1963.** I crediti indicati nell'articolo 1956 saranno collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili del debitore con preferenza ai crediti chirografari.

## CAPO II.

### DELLE IPOTECHE.

**1964.** L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni del debitore o di un terzo a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un'obbligazione.

Essa è indivisibile, e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Essa è inerente ai beni, e li segue presso qualunque possessore.

**1965.** L'ipoteca non ha effetto se non è resa pubblica, e non può sussistere che sopra beni specialmente indicati e per somma determinata in danaro.

**1966.** L'ipoteca si estende a tutti i miglioramenti ed anche alle costruzioni ed altre accessioni dell'immobile ipotecato.

**1967. Sono capaci d'ipoteca**

1.° I beni immobili, che sono in commercio, coi loro accessori riputati come immobili;

2.° L'usufrutto degli stessi beni coi loro accessori, ad eccezione dell'usufrutto legale degli ascendenti;

3.° I diritti del concedente e dell'enfiteuta sui beni enfiteutici;

4.° Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico.

**1968. L'ipoteca è legale, giudiziale o convenzionale.**

**SEZIONE I.***Dell'ipoteca legale.***1969. Hanno ipoteca legale**

1.° Il venditore od altro alienante, sopra gli immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione;

2.° I coeredi, i soci ed altri dividendi, sopra gli immobili caduti nell'eredità, società o comunione, per il pagamento dei rifacimenti e conguagli;

3.° Il minore e l'interdetto, sui beni del tutore a norma degli articoli 292 e 293;

4.° La moglie, sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali.

Quest'ipoteca, se non è stata limitata a beni determinati nel contratto di matrimonio, ha luogo su tutti quelli che il marito possiede al momento

in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente.

Riguardo alle somme dotali provenienti da successione o donazione, l'ipoteca non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto, sui beni posseduti dal marito in detto giorno;

5.° Lo Stato sopra i beni dei condannati per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli ufficiali giudiziari.

Quest'ipoteca può essere iscritta prima della condanna in seguito al mandato di cattura, e giova anche alle parti civili pel risarcimento dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna.

Alle spese di giustizia ed al risarcimento dei danni sono preferite quelle della difesa.

## SEZIONE II.

### *Dell'ipoteca giudiziale.*

**1970.** Ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili, o all'adempimento di un'altra obbligazione la quale possa risolversi nel risarcimento dei danni, produce ipoteca sui beni del debitore a favore di chi l'ha ottenuta.

**1971.** Le sentenze di condanna non producono

l'ipoteca giudiziale sui beni di un'eredità giacente od accettata con beneficio d'inventario.

**1972.** Le sentenze degli arbitri non producono ipoteca, se non dal giorno in cui sono rese esecutive con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.

**1973.** Le sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere non producono ipoteca sui beni situati nel regno, se non quando ne sia stata ordinata l'esecuzione dalle autorità giudiziarie del regno, salve le disposizioni contrarie delle convenzioni internazionali.

### SEZIONE III.

#### *Dell'ipoteca convenzionale.*

**1974.** Coloro soltanto che hanno la capacità di alienare un immobile, possono sottoporlo ad ipoteca.

**1975.** I beni delle persone incapaci di alienare, e quelli degli assenti non possono essere ipotecati, fuorchè per le cause e nelle forme stabilite dalla legge.

**1976.** Coloro che hanno sull'immobile un diritto sospeso da una condizione, o risolvibile in casi determinati, o dipendente da titolo annullabile, non possono costituire che un'ipoteca soggetta alle medesime eventualità, ad eccezione dei casi in cui la legge espressamente dispone che la risoluzione o la rescissione non è operativa a danno dei terzi.

**1977.** L'ipoteca convenzionale non può costituirsi sui beni futuri.

**1978.** L'ipoteca convenzionale deve costituirsi per atto pubblico o per scrittura privata.

**1979.** Nell'atto costitutivo dell'ipoteca l'immobile da sottoporvisi deve essere specificatamente designato colla indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini.

**1980.** Qualora i beni sottoposti all'ipoteca perissero, o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi ha diritto ad un supplemento d'ipoteca e in mancanza al pagamento del suo credito.

#### SEZIONE IV.

##### *Della pubblicità delle ipoteche.*

##### § I.

##### *Della iscrizione.*

**1981.** L'ipoteca si rende pubblica mediante iscrizione nell'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni gravati.

**1982.** L'ipoteca legale spettante alla moglie deve per cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote, essere iscritta nel termine di venti giorni dalla data dell'atto.

Quando l'ipoteca non sia stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni da lui posseduti, colle indicazioni espresse nell'articolo 1979.

L'iscrizione dell'ipoteca legale spettante alla moglie può in ogni caso essere richiesta da chi ha costituito la dote, ed anche dalla moglie senza bisogno di autorizzazione.

**1983.** L'ipoteca legale spettante ai minori ed agli interdetti deve essere iscritta nel termine di venti giorni dalla deliberazione del consiglio di famiglia accennata negli articoli 292 e 293, per cura del tutore, del protutore e del cancelliere che ha assistito alla deliberazione medesima.

L'iscrizione può anche essere richiesta dal minore o dall'interdetto senza bisogno di assistenza o di autorizzazione, come pure dai loro parenti.

**1984.** Le persone obbligate a prendere l'iscrizione delle ipoteche legali secondo i due articoli precedenti, se non adempiono a tale obbligo nel termine stabilito, sono tenute al risarcimento dei danni, ed incorrono in una multa estendibile a lire mille. Inoltre il tutore e protutore possono essere rimossi dalla tutela o protutela.

Il procuratore del re veglierà all'esecuzione delle accennate disposizioni, promuovendo, ove ne sia il caso, l'applicazione delle pene stabilite, e può anche all'uopo richiedere l'iscrizione delle menzionate ipoteche.

**1985.** Il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere un atto di alienazione, deve iscrivere d'ufficio e sotto pena dei danni l'ipoteca legale spettante all'alienante in forza del numero 1 dell'articolo 1969.

Tale iscrizione non avrà luogo se viene presentato un atto pubblico, od una scrittura privata autenticata da notaio od accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi furono adempiuti.

**1986.** L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore, ma quanto a quelli che sono da lui acquistati dopo la condanna, la iscrizione non può prendersi se non a misura che essi pervengono al debitore.

**1987.** Per operare l'iscrizione si presentano al detto ufficio il titolo costitutivo dell'ipoteca e due note, una delle quali può essere stesa in calce allo stesso titolo.

Queste note devono contenere

1.° Il nome, il cognome, il domicilio o la residenza del creditore e del debitore e la loro professione, se ne hanno, come pure il nome del padre loro;

2.° Il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio delle ipoteche;

3.° La data e la natura del titolo ed il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4.° L'importare della somma dovuta;

5.° Gli interessi o le annualità che il credito produce ;

6.° Il tempo dell'esigibilità ;

7.° La natura e la situazione de' beni gravati colle indicazioni volute dall'articolo 1979.

**1988.** Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente i documenti ed una delle due note, la quale deve contenere in calce il certificato da lui sottoscritto dell'effettuata iscrizione, con la data e il numero d'ordine della medesima.

**1989.** Quando l'ipoteca deriva da atto privato, non se ne può ottenere l'iscrizione, se la sottoscrizione di chi l'ha acconsentita, non è autenticata da notaio od accertata giudizialmente.

Il richiedente deve presentare l'originale della privata scrittura coi documenti accessori, ove occorra; se l'originale si trova depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio, basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti avanti indicati.

Venendo presentato l'originale della scrittura privata, deve il medesimo coi relativi documenti, se ve ne sono, rimanere depositato nell'ufficio delle ipoteche.

**1990.** Gli atti seguiti in paese estero che si presentano per l'iscrizione, devono essere debitamente legalizzati.

**1991.** Se l'ipoteca deriva da un atto pubblico ricevuto nel regno o da una sentenza pronunciata

da un' autorità giudiziaria del regno , l'iscrizione può essere domandata, quantunque non sia ancora pagata la tassa di registro a cui sia soggetto il titolo.

In tale caso non è necessaria l'esibizione del titolo, ma le note che si presentano per l'iscrizione devono essere certificate dal notaio che ha ricevuto l'atto o dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunciata la sentenza, e si osservano le disposizioni del capoverso dell'articolo 1946.

**1992.** L'iscrizione dell'ipoteca non può farsi che per una somma di danaro a tale effetto determinata nell'atto costitutivo o dichiarativo del credito, o in un atto posteriore.

La determinazione della somma, se non è fatta nel titolo costitutivo o dichiarativo del credito nè con atto posteriore, può farsi dal creditore medesimo nella nota per l'iscrizione.

**1993.** La validità e la efficacia delle ipoteche e delle iscrizioni sui beni di un debitore fallito sono regolate dalle leggi commerciali.

**1994.** Il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito iscritto, può far annotare in margine o in calce dell'iscrizione presa dal suo autore la cessione, surrogazione od il pegno, consegnando al conservatore l'atto relativo.

Ove questo sia una scrittura privata od un atto seguito in paese estero, si osservano le disposizioni degli articoli 1989 e 1990.

Dopo questa annotazione l'iscrizione non può

essere cancellata senza il consenso del cessionario, surrogato o creditore pignoratizio, e le intimazioni o notificazioni che occorresse di fare in dipendenza dell'iscrizione, saranno fatte al domicilio eletto dallo stesso cessionario, surrogato o creditore pignoratizio per quanto riguarda l'interesse dei medesimi.

**1995.** È in facoltà del creditore, del suo mandatario e del suo erede od avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendovene un altro nella stessa giurisdizione.

Il cangiamento sarà annotato dal conservatore in margine o in calce dell'iscrizione.

La dichiarazione del creditore circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio, e rimanere in deposito nell'ufficio del conservatore.

**1996.** Le iscrizioni sopra i beni di un defunto possono essere fatte colla semplice indicazione della sua persona e nel modo voluto per le altre iscrizioni, senz'obbligo di far menzione degli eredi.

Ove però al tempo dell'iscrizione gli immobili ipotecati appariscano da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore, l'iscrizione deve anche essere presa contro questi ultimi, colle indicazioni stabilite dal numero 1 dell'articolo 1987, in quanto risultano dagli stessi libri censuari.

**1997.** L'iscrizione non ha effetto che per la somma enunciata nella nota, ancorchè si giustifichi coll'atto da cui apparisce il debito, che la somma dovuta è maggiore dell'enunciata.

Se la somma enunciata è maggiore di quella che è realmente dovuta, l'iscrizione non ha effetto che per quest'ultima somma.

**1998.** L'ommissione o l'inesattezza d'alcuna delle volute indicazioni nel titolo costitutivo dell'ipoteca o nelle due note, non producono la nullità dell'iscrizione, fuorchè nel caso in cui inducano assoluta incertezza sulla persona del creditore o del debitore, o su quella del possessore del fondo gravato quando ne è necessaria l'indicazione, o sulla identità dei singoli beni gravati, o sull'importare del credito.

In caso d'altre omissioni od inesattezze, se ne può ordinare la rettificazione ad istanza e a spese della parte interessata.

**1999.** Le azioni, alle quali le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori, sono promosse avanti l'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi ad essi in persona propria o all'ultimo loro domicilio eletto.

Lo stesso ha luogo per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non si fosse fatta l'elezione di domicilio, o fosse morta la persona o cessato l'ufficio presso cui il domicilio erasi eletto, le citazioni e notificazioni suddette possono farsi all'ufficio delle ipoteche presso cui l'iscrizione fu presa.

Ma trattandosi di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale della

iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

2000. Le spese dell'iscrizione e della rinnovazione sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario.

§ II.

*Delle rinnovazioni.*

2001. L'iscrizione conserva l'ipoteca per trent'anni dalla sua data.

L'effetto dell'iscrizione cessa, se non è rinnovata prima della scadenza del detto termine.

2002. L'obbligo della rinnovazione delle ipoteche legali a favore dell'interdetto incombe al tutore, al protutore ed al cancelliere della pretura dove sarà a quel tempo il registro della tutela dello stesso interdetto, sotto le pene comminate nell'articolo 1984.

2003. L'obbligo della rinnovazione per conservare gli effetti delle precedenti iscrizioni cessa nel caso di purgazione coll'iscrizione dell'ipoteca legale nascente dal titolo di alienazione a norma dell'articolo 2042, e nel caso di spropriazione forzata coll'iscrizione dell'ipoteca legale nascente dalla vendita all'incanto contro il compratore pel pagamento del prezzo a norma dell'articolo 2089.

2004. L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio, e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.

2005. Per ottenere la rinnovazione si presentano al conservatore due note conformi a quelle della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.

Tiene luogo di titolo la nota dell'iscrizione da rinnovarsi.

Saranno osservate dal conservatore le disposizioni contenute nell'articolo 1988.

2006. Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati appariscono da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa dal debitore, la rinnovazione deve anche essere diretta contro questi ultimi, colle indicazioni stabilite dal numero 1 dell'articolo 1987, in quanto risultano dagli stessi libri censuari.

#### SEZIONE V.

##### *Dell'ordine fra le ipoteche.*

2007. L'ipoteca produce effetto e prende grado dal momento della sua iscrizione, ancorchè si tratti di un contratto di prestito in cui lo sborso del danaro si effettui posteriormente.

2008. Il numero d'ordine delle iscrizioni ne determina il grado. Nullameno se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le medesime sono iscritte sotto lo stesso numero, facendone menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

**2009.** Le ipoteche iscritte allo stesso numero e sugli stessi immobili concorrono tra loro senza distinzione di grado.

**2010.** L'iscrizione del credito serve per far collocare allo stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, e quelle ordinarie che possono occorrere per la collocazione nel giudizio di graduazione.

L'iscrizione di un capitale che produce interessi, se la misura di questi vi è enunciata, serve inoltre per far collocare allo stesso grado gli interessi dovuti per le due annate anteriori e quella in corso al giorno della trascrizione del precetto fatta a norma dell'articolo 2085, oltre agli interessi successivi, senza pregiudizio delle iscrizioni particolari prese per maggiori arretrati dovuti, le quali hanno effetto dal giorno della loro data.

Le parti possono anche, con patto espresso, estendere l'ipoteca del credito e gli effetti della medesima a spese giudiziali maggiori delle sopra accennate, purchè ne sia presa la corrispondente iscrizione.

**2011.** Il creditore avente ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente per essersi sul prezzo dei medesimi soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni, s'intende surrogato nell'ipoteca che apparteneva al creditore soddisfatto, e può far eseguire la relativa annotazione, come è stabilito nell'articolo 1994, all'effetto di esercitare l'azione ipotecaria sopra gli

stessi beni e di essere preferito ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa del privilegio stabilito dall'articolo 1962.

**2012.** Nei casi di purgazione e di spropriazione forzata i diritti dei creditori ipotecari rimangono inalterabilmente fissati con la iscrizione dell'ipoteca legale in favore della massa dei creditori a norma degli articoli 2042 e 2089.

#### SEZIONE VI.

##### *Degli effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore.*

**2013.** Il terzo possessore dell'immobile ipotecato, che non adempie alle formalità stabilite nella sezione X di questo capo per rendere libera la sua proprietà, è tenuto a rilasciare l'immobile senza alcuna riserva, qualora non preferisca di pagare i crediti iscritti ed i loro accessori a norma dell'articolo 2010.

**2014.** Se il terzo possessore non rilascia l'immobile nè paga i crediti, qualunque creditore munito di efficace ipoteca può far vendere l'immobile.

La vendita però non avrà luogo, se non sono trascorsi trenta giorni dopo il precetto fatto al

debitore di pagare, e dopo che tale precetto fu notificato al terzo possessore coll'intimazione di pagare o rilasciare l'immobile.

**2015.** Il terzo possessore, che ha fatto trascrivere il suo contratto d'acquisto e che non fu parte nel giudizio in cui venne pronunziata la condanna del debitore, se questa è posteriore alla trascrizione, è ammesso ad opporre le eccezioni che non fossero state opposte dal debitore, purchè non siano meramente personali al medesimo.

Può anche, in tutti i casi, opporre le eccezioni che spetterebbero ancora al debitore dopo la condanna.

Le eccezioni suddette non sospendono però il corso de' termini stabiliti per la purgazione.

**2016.** Il rilascio dell'immobile soggetto ad ipoteca può eseguirsi da qualunque terzo possessore, il quale non sia obbligato personalmente per il debito, ed abbia la capacità di alienare o sia debitamente autorizzato a farlo.

Questo rilascio non pregiudica alle ipoteche costituite dal terzo possessore e debitamente iscritte.

**2017.** Le servitù, le ipoteche e gli altri diritti reali, che spettavano al terzo possessore sopra l'immobile, rivivono dopo il rilascio da lui fatto o dopo la vendita all'incanto contro di lui seguita, come gli spettavano prima del suo acquisto.

**2018.** Finchè non sia seguita la vendita all'incanto, il terzo possessore può recuperare l'immobile da lui rilasciato, pagando i crediti a norma dell'articolo 2013 oltre le spese.

**2019.** Il rilascio dell'immobile si eseguisce con dichiarazione fatta alla cancelleria del tribunale competente per la subastazione, la quale ne spedisce certificato.

Sull'istanza di qualunque degli interessati il tribunale nominerà un amministratore dell'immobile rilasciato, e contro di esso si faranno o proseguiranno gli atti di vendita secondo le forme stabilite per le spropriazioni.

Il terzo possessore è custode dell'immobile rilasciato, finchè questo non sia consegnato all'amministratore.

**2020.** Il terzo possessore è tenuto a risarcire i danni cagionati all'immobile per sua grave colpa in pregiudizio dei creditori iscritti, e non può contro essi invocare alcun diritto di ritenzione per causa di miglioramenti.

Egli ha però diritto di far separare dal prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti da esso fatti dopo la trascrizione del suo titolo, sino a concorrenza della minor somma che risulterà tra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio o della vendita all'incanto.

**2021.** I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui fu a lui intimato il precetto trascritto di fare il pagamento o il rilascio; e se la proposta istanza fosse stata abbandonata per lo spazio di un anno, sono dovuti soltanto dal giorno in cui sarà trascritta la rinnovata intimazione.

Nel caso di purgazione per parte del terzo possessore i frutti sono pure dovuti dal giorno della trascrizione del precetto, o in mancanza dal giorno della notificazione fatta in conformità degli articoli 2043 e 2044.

**2022.** Il terzo possessore che ha pagato i crediti iscritti, rilasciato l'immobile o sofferta la spropriazione, ha ragione d'indennità verso il suo autore.

Ha pure azione in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per gli stessi crediti, ma contro quelli solamente che sono a lui posteriori di data nella trascrizione del loro atto di acquisto, e può far eseguire la relativa annotazione in conformità dell'articolo 1994.

**2023.** Se il terzo possessore è debitore in dipendenza del suo acquisto di una somma attualmente esigibile, la quale basti al soddisfacimento di tutti i creditori iscritti contro i precedenti proprietari, ciascuno di essi può obbligarlo al pagamento, purchè il titolo di acquisto sia stato trascritto.

Se il debito del terzo possessore non fosse attualmente esigibile, o fosse minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi possono egualmente, purchè di comune accordo, richiedere che venga loro pagato sino alla rispettiva concorrenza ciò che egli deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell'uno e nell'altro caso non si può evitare il pagamento coll'offrire il rilascio dell'immobile; ma eseguito il pagamento, l'immobile s'intende liberato

da ogni ipoteca, non esclusa quella spettante al venditore, e il terzo possessore ha diritto di ottenere la cancellazione delle relative iscrizioni.

## SEZIONE VII.

### *Della riduzione delle ipoteche.*

2024. La riduzione delle ipoteche si opera col restringerle ad una parte soltanto dei beni indicati nell'iscrizione, o col ridurre a quantità minore la somma per cui l'iscrizione fu presa.

2025. Non è ammessa la domanda di riduzione delle ipoteche nè riguardo alla quantità dei beni nè riguardo alla somma, se l'una o l'altra sia stata determinata per convenzione o per sentenza.

2026. Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 1969, e le ipoteche giudiziali devono ridursi sopra domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore eccedente la cautela da somministrarsi, o se la somma determinata dal creditore nella iscrizione eccede di un quinto quella che è dal giudice dichiarata dovuta.

2027. Il valore dei beni è riputato eccedente, quando supera di un terzo l'importare dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2010.

2028. Le spese necessarie per la riduzione sono sempre a carico del richiedente.

Se però la riduzione ha luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, le spese sono a suo carico.

Quelle del giudizio sopra contestazioni che venissero fatte, sono a carico del soccombente ovvero compensate secondo le circostanze.

### SEZIONE VIII.

#### *Dell'estinzione delle ipoteche.*

2029. Le ipoteche si estinguono

- 1.° Coll'estinguersi dell'obbligazione ;
- 2.° Colla distruzione dell'immobile gravato, salvi i diritti risultanti dall'articolo 1951 ;
- 3.° Colla rinunzia del creditore ;
- 4.° Col pagamento dell'intero prezzo nei modi stabiliti dalla legge nei giudizi di graduazione ;
- 5.° Collo spirare del termine a cui furono limitate ;
- 6.° Col verificarsi della condizione risolutiva che vi fu apposta.

2030. Le ipoteche si estinguono parimente colla prescrizione, la quale riguardo ai beni posseduti dal debitore si compie con la prescrizione del credito, e riguardo ai beni posseduti dai terzi si compie anche col decorso di trent'anni, secondo le regole stabilite nel titolo *Della prescrizione*.

2031. Le ipoteche rinascono col credito, se il pagamento vien dichiarato nullo.

2032. L'ipoteca ogni qual volta rinasce prende solamente grado dalla nuova iscrizione, se la precedente non è stata conservata.

#### SEZIONE IX.

##### *Della cancellazione delle iscrizioni.*

2033. La cancellazione consentita dalle parti interessate sarà eseguita dal conservatore in seguito alla presentazione dell'atto portante il consenso del creditore.

Per quest'atto devono osservarsi le disposizioni degli articoli 1978, 1989 e 1990.

2034. Quegli che non ha la capacità per liberare il debitore, non può consentire alla cancellazione, se non coll'assistenza delle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

2035. Il padre, il tutore ed ogni altro amministratore, ancorchè autorizzati ad esigere e liberare il debitore, non possono consentire alla cancellazione dell'iscrizione relativa al credito, se questo non viene soddisfatto.

2036. La cancellazione sarà anche eseguita dal conservatore, quando viene ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato.

Essa verrà ordinata quando l'ipoteca non sussiste o l'iscrizione è nulla.

2037. Se fu convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto condizione

di nuova ipoteca, di nuovo impiego od altra, la cancellazione non sarà eseguita, se non si fa constare al conservatore che le condizioni si sono adempite.

**2038.** Nel caso di cancellazione totale o parziale, quegli che la richiede, deve rimettere all'ufficio del conservatore l'atto che vi fa luogo.

La cancellazione di un'iscrizione o la rettificazione di essa si eseguirà in margine dell'iscrizione medesima, coll'indicazione del titolo con cui è stata consentita od ordinata, e della data in cui si eseguisce, e porterà la sottoscrizione del conservatore.

**2039.** Ricusando il conservatore di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, la parte richiedente può richiamarsene al tribunale civile, il quale provvederà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e sentito pure d'ufficio il conservatore nelle sue osservazioni scritte.

Contro il provvedimento del tribunale è ammesso il richiamo in appello ed in cassazione, in conformità delle leggi generali, osservate le anzidette forme di procedimento.

Il tribunale può ordinare che siano chiamate le persone che si presumono interessate; in questo caso, o quando la domanda di cancellazione è proposta direttamente in contraddittorio degli interessati, si osservano le norme del procedimento sommario, sentito il pubblico ministero.

SEZIONE X.

*Del modo di liberare gl'immobili dalle ipoteche.*

2040. Ogni acquirente, che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha la facoltà di liberare gli immobili da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

2041. Tale facoltà gli spetta anche dopo la notificazione del precetto coll'intimazione menzionata nell'articolo 2014, purchè nei venti giorni successivi faccia trascrivere il suo titolo che non fosse stato trascritto, e nel termine di giorni quaranta dopo la notificazione del precetto proceda in conformità degli articoli 2043 e 2044.

2042. L'acquirente non può essere ammesso ad istituire il giudizio di purgazione, se prima non ha fatto iscrivere in favore della massa dei creditori del venditore l'ipoteca legale per garanzia del pagamento del prezzo della vendita, o del valore dichiarato a norma del numero 3 dell'articolo seguente.

2043. L'acquirente farà notificare per mezzo d'uscieri ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, ed al precedente proprietario

1.° La data e natura del suo titolo ;

2.° La qualità e situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, come risultano dallo stesso titolo ;

3.° Il prezzo stipulato o il valore che dichiarerà, se si tratta di fondi avuti a titolo lucrativo o il cui prezzo non fu determinato ;

4.° La data della trascrizione ;

5.° La data e il numero d'ordine dell'iscrizione menzionata nell'articolo precedente ;

6.° Uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni sopra i detti beni, prese contro i precedenti proprietari anteriormente alla trascrizione.

Nella prima colonna sarà indicata la data delle iscrizioni ; nella seconda il nome e cognome dei creditori ; nella terza l'importare dei crediti iscritti.

**2044.** Nell'atto della notificazione il terzo possessore deve eleggere domicilio nel comune ove siede il tribunale competente per la subastazione, e offrire di pagare il prezzo od il valore dichiarato.

Un estratto sommario di questa notificazione sarà inserito nel giornale degli aununzi giudiziari.

**2045.** Entro il termine di giorni quaranta dalla detta notificazione ed inserzione qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di far vendere i beni all'incanto, purchè adempia alle seguenti condizioni :

1.° Che la richiesta sia per mezzo di usciere notificata al nuovo proprietario nel domicilio da lui eletto come sopra ed al proprietario precedente ;

2.° Che contenga l'obbligazione del richiedente di aumentare o far aumentare di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato ;

3.° Che l'originale e le copie di tale richiesta

sieno sottoscritti dal richiedente, o dal suo procuratore munito di mandato speciale;

4.° Che il richiedente offra cauzione per una somma eguale al quinto dell'intero prezzo aumentato come sopra;

5.° Che la notificazione contenga citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire dinanzi al tribunale, perchè venga pronunziato sull'ammissibilità della cauzione e sulla richiesta dell'incanto.

L'ommissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

2046. Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo voluti dal precedente articolo, il valore dell'immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto o dichiarato dal nuovo proprietario.

Lo stesso immobile resta liberato dalle ipoteche relative ai crediti che non possono venire soddisfatti col detto prezzo.

Riguardo alle altre ipoteche l'immobile ne è liberato a misura del pagamento dei creditori utilmente collocati o mediante deposito nei modi indicati dal codice di procedura civile.

2047. I termini fissati nei precedenti articoli non possono mai essere prorogati.

2048. Essendovi richiesta di vendita all'incanto, si osservano per gli atti preparatorii e per la vendita le forme stabilite dalle leggi di procedura civile.

2049. Il compratore all'incanto, oltre al pagamento

del prezzo dell'acquisto e di ogni relativa spesa, è obbligato a rimborsare l'antecedente acquirente delle spese del suo contratto, della trascrizione, dell'iscrizione voluta dall'articolo 2042, dei certificati del conservatore, della notificazione e della inserzione.

Sono parimente a carico dello stesso compratore le spese fatte per ottenere l'incanto.

**2050.** Se il terzo possessore si rende egli stesso compratore all'incanto, non è tenuto a far trascrivere la sentenza della vendita.

La liberazione dalle ipoteche a favore dei compratori all'incanto ha luogo in conformità dell'articolo 2046.

**2051.** La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto, non può impedire la subastazione, quantunque egli pagasse l'importare dell'offerta aumentata, eccetto che alla desistenza espressamente annuissero tutti gli altri creditori iscritti.

**2052.** L'acquirente che è divenuto compratore all'incanto, ha regresso contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel suo contratto, e per gli interessi di tale eccedenza dal giorno di ciascun pagamento.

**2053.** Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, o non tutti gravati delle stesse iscrizioni, situati nella stessa o in diverse giurisdizioni di tribunali civili, alienati per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati

alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo proprietario, ragguagliato sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non può in verun caso essere costretto ad estendere la sua offerta nè ai mobili, nè ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito, salvo il regresso del nuovo proprietario contro il suo autore pel risarcimento del danno che venisse a soffrire per la separazione degli oggetti compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.

## TITOLO XXIV.

### DELLA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEFUNTO DA QUELLO DELL'EREDE.

2054. Il diritto alla separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, di cui è cenno nell'articolo 1032, spetta anche a quei creditori o legatari che hanno già un'altra garanzia sui beni del defunto.

2055. La separazione ha per oggetto il soddisfacimento, col patrimonio del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno domandata, preferibilmente ai creditori dell'erede.

**2056.** I creditori e i legatari che avessero fatta novazione accettando l'erede per debitore, non hanno diritto alla separazione.

**2057.** Il diritto alla separazione non può esercitarsi che nel termine perentorio di tre mesi dal giorno dell'aperta successione.

**2058.** L'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario non dispensa i creditori del defunto e i legatari che intendono valersi del diritto di separazione, dall'osservare quanto è stabilito in questo titolo.

**2059.** Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita col farne la domanda giudiziale.

**2060.** Lo stesso diritto riguardo agli immobili si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno degli immobili stessi presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati.

L'iscrizione si eseguisce nei modi determinati dall'articolo 1987, aggiungendovi il nome del defunto e quello dell'erede se è conosciuto, e la dichiarazione che viene presa a titolo di separazione dei patrimoni.

Per tale iscrizione non è necessaria l'esibizione del titolo.

**2061.** Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

**2062.** Le ipoteche iscritte sugli immobili dell'eredità a favore di creditori dell'erede, e le alienazioni anche trascritte degli immobili stessi non